



Ministero dei Lavori Pubblici

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

PROT. 3355

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Leg.vo 30.4.92 n°285 - Nuovo Codice della Strada - e l'art. 192 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con DPR 16.12.92 n° 495;

VISTA la domanda in data 23.12.96 , con la quale la Ditta TIF Elettronica S.r.l.di Gorle (BG) ha chiesto l'approvazione di un dispositivo, denominato " Pilomat 610/AL", da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito;

VISTA la nota n° 1203 del 10.3.97 con la quale questo Ispettorato Generale ha trasmesso la documentazione al Consiglio Superiore dei LL.PP. per esame e parere del dispositivo sopraindicato;

VISTO il voto n° 100 reso dall'Adunanza del 16.04.97 con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso parere favorevole all'approvazione con prescrizioni;

CONSIDERATO che nel suddetto voto si ritiene necessario, al fine di evitare pericoli nella fase di sollevamento del dispositivo, che sia sempre installato il rilevatore induttivo di veicoli in transito, che la Ditta prospetta solo come integrazione opzionale;

CONSIDERATO che, per evitare i pericoli connessi con la presenza dei campi magnetici, è opportuno che i suddetti rilevatori siano attivi solo negli intervalli di tempo di transizione(da 15-20 secondi prima dell'inizio del sollevamento fino al completamento di detto sollevamento);

CONSIDERATO altresì che, ai fini della sicurezza, è opportuno che l'installazione dei dispositivi "Pilomat" sia accompagnata da adeguata segnaletica ed in particolare da una lanterna semaforica (verde -rosso), che segnali la possibilità di transito e passi al rosso qualche secondo prima dell'inizio del sollevamento;

DECRETA

ART. 1 E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del DPR 495/92, il dispositivo , denominato " Pilomat 610/AL" del tipo mobile , da utilizzare come dissuasore di sosta o di transito, con diametro di 355 mm ed altezza variabile da 40 a 80 cm., presentato dalla Ditta Tif Elettronica di Gorle (BG).

ART.2 Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.

ART.3 L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8 dell'art.192 del D.P.R. 495/92.

Roma, lì 25 giugno 1997

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
Dott.ssa Valeria Olivieri